



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

DIVISIONE XIII – Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

## IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA  
TECNICA

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, qualora la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2015/2182 - del 24 novembre 2015, con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità tedesche che hanno vietato l'immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura di volatili del tipo RF-169, distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfurstendamm 96, 10709 – Berlino, la quale non ha superato l'esame della prova di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'art. 5 paragrafo 1, lettera a) della suddetta direttiva;

Considerato che l'articolo 2 della predetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell'atto;

Tenuto conto che in tale Decisione si dà atto che il distributore non ha fornito alcuna risposta all'invito scritto della Commissione a fornire osservazioni sulla misura adottata dalle autorità tedesche;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa anche gli altri Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione;

Considerato che il provvedimento di divieto tedesco e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, come nel seguito indicato:



1.2.3 - "Avviamento" e 1.2.4.1 "Arresto normale"

*La macchina non è munita di alcun interruttore on/off;*

1.2.4.3 - "Arresto di emergenza"

*La macchina può essere spenta solo staccando la spina della presa, non essendo dotata di un dispositivo di arresto di emergenza;*

1.2.6 - "Guasto del circuito di alimentazione di energia"

*Dopo il ripristino dell'alimentazione, a seguito di un'interruzione, la macchina si avvia immediatamente;*

1.3.7 "Rischi dovuti agli elementi mobili";

*Gli elementi mobili della macchina sono accessibili e parti del corpo dell'utilizzatore possono entrare in contatto con meccanismi rotanti e subire lesioni;*

1.5.1 "Energia elettrica"

*I cavi in PVC utilizzati per la macchina sono concepiti per carichi leggerissimi, leggeri e normali e sono classificati pericolosi per le finalità di utilizzo previsto della macchina (gocce che possono cadervi in presenza di acqua e uso temporaneo all'aperto) in relazione all'eventualità che il cavo venga bagnato e i carichi possano rivelarsi pesanti;*

1.7.3 - "Marcatura delle macchine"

*La macchina non reca alcuna indicazione dell'anno di fabbricazione e la targhetta di identificazione non è fissata sulla macchina in modo permanente. Il motore non riporta: numero di serie o simbolo di identificazione del fabbricante numero dei trefoli, norme applicate, classe di temperatura/limite di temperatura ne fattori di potenza nominali;*

Considerato che tali non conformità comportano, per quanto riguarda l'assenza di un interruttore on/off e di un dispositivo di arresto di emergenza, nonché l'accessibilità dei mezzi mobili della macchina e la tipologia di cavi utilizzati per la stessa, gravi rischi di lesioni per gli utilizzatori, connessi ad una conseguenziale perdita di controllo della macchina e alla possibilità di accedere alle sue parti attive, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

DECRETA:

**Art. 1**

1. E' vietata l'immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposto il ritiro ove già immessa sul mercato, della macchina per la spiumatura dei volatili del tipo RF-169, distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfurstendamm 96, 10709 - Berlino
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi alla conformazione o all'eventuale ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1.



disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1:

3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18.03.2016

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*